



LE "CASE DELLA MEMORIA": UN 'IPOTESI PARTICOLARE DI BENE CULTURALE di Fabrizio Lemme

D.lgs. 42/2004 (c.d. "Codice Urbani") prevede tre diversi livelli di tutela dei beni culturali in mano privata: l'**interesse semplice**, legato all'età (oltre cinquant'anni) ed all'autore (non più vivente): da esso deriva il semplice obbligo di chiedere l'attestato di libera circolazione nel caso di uscita definitiva dal territorio nazionale, ai sensi dell'art. 65, autorizzazione che viene negata ove il bene sia dichiarato di **interesse particolarmente importante**, ai sensi dell'art. 13, con un provvedimento per il quale ancora oggi si usa il termine "notifica" e da cui deriva non solo il divieto di esportazione ma anche la potestà di acquisto dello Stato nel caso di vendita (art. 60), oltre ad ulteriori obblighi accessori di conservazione e custodia; infine, l'**interesse eccezionale**, previsto dall'art. 10/3 lett. e), in riferimento a due distinte ipotesi: (i) le collezioni vere e proprie, ossia l'insieme di oggetti caratterizzati da una spiccata affinità tematica (ad es., la Collezione dello scrittore Piero Bigongiari, splendida raccolta di dipinti del Barocco Fiorentino); (ii) le serie di oggetti, ossia gli insiemi privi di affinità tematica ma unificati da altri elementi caratterizzanti, che possono anche ricollegarsi alla sola personalità del raccoglitore. Nell'ambito delle aree di interesse definite dall'art. 10/3, si debbono dunque distinguere, secondo il piano dettato normativo, due **distinte ed autonome** sub categorie:

a. quella nella quale la rilevanza è legata a "tradizio-

ne, fama e particolari caratteristiche":

b. quella nella quale la rilevanza è puramente artistica, storica, archeologica, numismatica od etnoantropologica. Ora, è sulla prima sub categoria che vorrei soffermarmi, anche in relazione ad una vicenda della quale mi sto attualmente occupando.

In una città d'arte italiana, alcuni eredi di un sindaco illustre, che è stato anche letterato di chiara fama ed al quale è legato un momento particolarmente significativo della storia cittadina, chiedono il vincolo, ai sensi dell'art. 10/3 lett. e), sull'appartamento ove ebbe ad abitare ed operare l'illustre progenitore.

Il Soprintendente, dopo aver fatto riferimento alla prima, non alla seconda delle due *sub* categorie, nega il vincolo, osservando che gli oggetti da notificare non abbiano, in se stessi, una particolare valenza artistica.

Ora, rammento di avere visitato, nell'isola di Caprera, la casa di Giuseppe Garibaldi; a Torre del Lago, la casa di Giacomo Puccini; a Barga, la casa di Giovanni Pascoli; a Catania, la casa di Giovanni Verga.

In nessuna di queste quattro abitazioni gli oggetti vincolati avevano un particolare pregio artistico; anzi, nella casa di Garibaldi, l'interesse era proprio dato dalla povertà degli arredi a disposizione dell'Eroe dei Due Mondi, nel suo sdegnoso ritiro nell'isoletta vicina alla Sardegna.



Pure, non posso negare che tutte le visite sono state per me di palpitante emozione: scoprire, a casa di Verga, che da una finestra si scorgeva il Monastero ove è ambientato il romanzo giovanile *"Storia di una capinera"*; vedere, a Torre del Lago, la foto della prima interprete di Madama Butterfly, sulla quale Puccini, subito dopo il *"fiasco"* dell'opera nella prima milanese, aveva scritto le parole di Cio Cio San (*"rinne-gata e felice"*), alludendo al suo amore per quest'opera a suo avviso ingiustamente fischiata (come l'eroina pucciniana accettava di essere *"rinne-gata"* dalla sua comunità, perché *"ripagata"* dall'amore per Pinkerton); sono emozioni che difficilmente dimenticherò. Dalla mia visita a Torre del Lago, sono ormai trascorsi cinquantatré anni!

Ora, anche la memoria; anche l'emozione; **sono fatti culturali**, in un ordinamento giuridico, come il nostro, ove il bene culturale non è necessariamente **materializzato**, come esprime la parte finale dell'art. 2/2 Codice Urbani. Ivi, i beni culturali sono definiti come *"testimonianze aventi valore di civiltà"*, sopprimendo l'aggettivo *"materiali"*, recato nella nota definizione della Commissione Franceschini.

Pertanto, la prima sub categoria è del tutto svincolata dal valore artistico della collezione da preservare.

Si potrà dire (ed è una facile obiezione): altro sono Garibaldi, Pascoli, Verga o Puccini, ed altro un sindaco letterato, sia pure particolarmente legato alle vicende, anche calamitose, della città da lui amministrata. Ma possiamo stabilire una **graduatoria** tra i

personaggi della storia e circoscrivere la possibilità di tutela solo a quelli di una pretesa prima categoria, negandola agli altri?

Una simile affermazione sarebbe non soltanto anti-storica ma anche anticulturale, per la latitudine che nell'attuale contesto, sotto l'impulso della teoria della cultura materiale, ha assunto lo stesso termine *"cultura"*.

Oggi, dobbiamo considerare degno di tutela tutto quello che costituisce testimonianza storica del nostro divenire umano, ed in questo contesto anche un sindaco illustre, cui è legato un momento importante della storia cittadina, merita **piena tutela nella memoria**: specie quando la comunità si riconosca nel ricordo collettivo legato a quelle vicende.